

Strumenti finanziari derivati

		SI	NO	N/A
		STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
		Definizioni		
OIC 32.9	Ai sensi dell'articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato" e "fair value" sono state mutate dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.			
OIC 32.10	Uno <i>strumento finanziario</i> è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società			
OIC 32.11	Un <i>derivato</i> è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, <i>rating</i> di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; c) è regolato a data futura. L'Appendice A dell'OIC 32 illustra le principali casistiche di strumenti finanziari derivati.			
OIC 32.12	Il <i>fair value</i> è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.			
OIC 32.13	Uno <i>strumento di copertura</i> è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi individuati al paragrafo 53.			
OIC 32.14	Un <i>elemento coperto</i> è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio di variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto.			
OIC 32.15	Un <i>impegno irrevocabile</i> è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite.			
OIC 32.16	Un'operazione programmata è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.			
OIC 32.17	Una <i>relazione economica</i> implica che il valore dello strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura.			
OIC 32.18	L' <i>efficacia della copertura</i> è il livello a cui le variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.			
OIC 32.19	L' <i>inefficacia della copertura</i> è il grado in cui le variazioni del <i>fair value</i> o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.			
OIC 32.20	Il <i>rapporto di copertura</i> è il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.			
OIC 32.21	Il <i>mercato attivo</i> è un mercato in cui le operazioni relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.			
OIC 32.22	Il <i>mercato principale</i> è il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per strumenti finanziari derivati.			
OIC 32.23	Il <i>mercato più vantaggioso</i> è quel mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita di uno strumento finanziario derivato o che riduce al minimo l'ammontare che si pagherebbe per il trasferimento di uno strumento finanziario derivato.			
OIC 32.24	Nella valutazione al <i>fair value</i> , i <i>parametri</i> sono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di uno strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio: a) il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il <i>fair value</i> (come un modello per la determinazione del prezzo); e b) il rischio inerente ai parametri della tecnica di valutazione. I parametri possono essere osservabili o non osservabili su mercati attivi.			
		Classificazione e contenuto delle voci		
		Stato patrimoniale		
1)	Art. 2424 CC OIC 32.26 OIC 32.27	Gli strumenti finanziari derivati sono stati classificati nelle seguenti voci:		
		-	tra le "Immobilizzazioni finanziarie" nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		- tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- tra i "Fondi per rischi e oneri" nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel "Patrimonio netto" alla voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.28	La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni: a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta; b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato; c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante; d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.			
	OIC 32.29	La voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimenta secondo quanto disposto dai paragrafi 85, 87, 92, 114 e 117 dell'OIC 32.			
2)	OIC 32.29	La suddetta riserva è stata considerata al netto degli effetti fiscali differiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.29	Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".			
3)	OIC 32.30	La voce B) 3) – "strumenti finanziari derivati passivi" accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 32.31	Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti forward ai sensi del paragrafo 58 a) e b), nei casi previsti dai paragrafi 88-89 dell'OIC 32, la variazione del valore temporale è stata contabilizzata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Conto economico			
5)	Art. 2425 CC OIC 32.32	Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 36 dell'OIC 32 la variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" nelle voci previste dall'articolo 2425 del codice civile: D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati; D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.33	Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 dell'OIC 32 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88 dell'OIC 32.			
	OIC 32.34	Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 dell'OIC 32, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88 dell'OIC 32 e l'ammontare o parte dell'ammontare della voce A) VII "Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi" quando la società non ne prevede il recupero ai sensi del paragrafo 87 c) e 114 c) dell'OIC 32.			
	Art. 2426, c.1, n.11-bis CC OIC 32.35	Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura".			
6)	OIC 32.36	L'utilizzo della voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" secondo quanto disposto dai paragrafi 87 e 114 dell'OIC 32 è stato imputato a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti nello stesso esercizio (o esercizi) in cui questi generano effetti sul risultato d'esercizio o a rettifica o integrazione dell'attività o passività non finanziarie scaturenti da un'operazione programmata o da un impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 32.37	Nell'ambito delle coperture di fair value, se la variazione del valore del fair value dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto della variazione di fair value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto così come previsto al paragrafo 79 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Iscrizione iniziale e valutazione successiva			

			SI	NO	N/A
8)	OIC 32.38	Gli strumenti finanziari derivati sono stati rilevati inizialmente quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	Art. 2426, c.1, n.11-bis, CC OIC 32.39	Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono stati iscritti al <i>fair value</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.40	Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al <i>fair value</i> sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.			
10)	OIC 32.40	La variazione di <i>fair value</i> rispetto all'esercizio precedente è stata rilevata a conto economico nelle specifiche voci individuate al paragrafo 32 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.40	L'Appendice B dell'OIC 32 indica i criteri per la valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati.			
		Separazione dei derivati incorporati			
	OIC 32.41	Si definisce contratto ibrido un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.			
11)	OIC 32.42	Un derivato incorporato è stato separato dal contratto primario ed è stato contabilizzato come uno strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:			
		a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato di cui al paragrafo 11 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.42	Per valutare la correlazione tra i due contratti è opportuno fare riferimento alle casistiche riportate nell'Appendice C dell'OIC 32.			
	OIC 32.43	Sebbene l'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.			
	OIC 32.44	L'analisi di cui al paragrafo 42 dell'OIC 32 è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato (es. variazione tassi di interesse, quotazioni di borsa, tassi di cambio ecc.) successive a tali date non devono essere tenute in considerazione ai fini dell'eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.			
12)	OIC 32.45	Il derivato scorporato è stato valutato al <i>fair value</i> :			
		a) sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva (vedi punto 17)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 32.45	Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il <i>fair value</i> del derivato incorporato è stata attribuita al contratto primario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 32.46	Nel caso in cui il derivato incorporato sia un'opzione (<i>call o put</i>), la separazione dal contratto primario è avvenuta determinando il premio, che ne rappresenta il <i>fair value</i> alla data di scorporo, sulla base delle condizioni contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 32.46	Se invece il derivato incorporato è un <i>forward</i> o uno <i>swap</i> , la separazione è stata effettuata sulla base delle condizioni sostanziali o implicite del derivato incorporato stesso, determinate in maniera tale da attribuire allo stesso un <i>fair value</i> pari a zero alla data di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 32.47	Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è stato valutato al <i>fair value</i> e le variazioni di <i>fair value</i> imputate nella sezione D) del conto economico a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di <i>fair value</i> è stata contabilizzata come previsto dal paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 32.48	Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il <i>fair value</i> del derivato incorporato, secondo le tecniche previste dall'Appendice B dell'OIC 32, ha determinato il <i>fair value</i> del derivato incorporato come la differenza tra il <i>fair value</i> dello strumento ibrido e il <i>fair value</i> del contratto primario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 32.49	Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato è avvenuta determinando il <i>fair value</i> del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 32.49	Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è stato iscritto in una riserva di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 32.49	Eventuali costi di transazione sono stati ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.49	La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.			

			SI	NO	N/A
	OIC 32.50	Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (<i>fair value</i> di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al <i>fair value</i> nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del <i>fair value</i> dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al <i>fair value</i> . Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società. Qualora la società decidesse di cambiare principio contabile deve applicare l'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".			
		Operazioni di copertura			
	OIC 32.51	La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura (OIC 32 paragrafi 56-60) e uno o più elementi coperti (OIC 32 paragrafi 61-66). La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano i requisiti previsti dal paragrafo 71 dell'OIC 32.			
	OIC 32.52	Le relazioni di copertura sono di due tipi: a) copertura delle variazioni di <i>fair value</i> (OIC 32 paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di <i>fair value</i> di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio; b) copertura di flussi finanziari (OIC 32 paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.			
	OIC 32.53	È ammessa la contabilizzazione di operazioni di copertura solo per i seguenti rischi: a) rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato; b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera; c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società; d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).			
	OIC 32.53	L'Appendice D dell'OIC 32 contiene indicazioni utili su come applicare alcune regole della copertura contabile.			
	OIC 32.54	Una volta che la società designa una relazione di copertura contabile, la stessa può essere interrotta esclusivamente nei casi descritti ai paragrafi 81 e 91 dell'OIC 32.			
	OIC 32.55	Quando le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari e la variabile sottostante (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un <i>forward</i> oppure <i>swap</i> che hanno un <i>fair value</i> prossimo allo zero), alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su un'analisi esclusivamente qualitativa ai sensi del paragrafo 72 dell'OIC 32 e non necessita dell'elaborazione di un test quantitativo ai sensi del paragrafo 73 dell'OIC 32. Nei paragrafi dal 101 al 118 dell'OIC 32 sono riepilogati i passaggi necessari per la contabilizzazione di suddette relazioni di copertura.			
		Strumenti di copertura ammissibili			
	OIC 32.56	Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti di copertura.			
21)	OIC 32.57	Tenuto conto che non è consentito suddividere il <i>fair value</i> , in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura, lo strumento finanziario derivato è stato designato come strumento di copertura nella sua interezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 32.58	Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 (vedi punto precedente): a) nel caso di opzione (<i>put o call</i>) acquistata è stato designato di copertura il solo valore intrinseco (o variazione di valore del prezzo a pronti) del <i>fair value</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Il valore intrinseco dell'opzione rappresenta la differenza tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione. Ciò che residua rispetto al <i>fair value</i> dell'opzione è il valore temporale, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. In questo caso il valore temporale dell'opzione è escluso dalla relazione di copertura e contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89 dell'OIC 32;			
		b) nel caso di contratto <i>forward</i> è stato designato di copertura il solo elemento <i>spot</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		L'elemento <i>spot</i> (di seguito valore intrinseco) è uguale al prezzo o tasso corrente del sottostante mentre ciò che residua rispetto al <i>fair value</i> del <i>forward</i> è l'elemento <i>forward</i> (di seguito valore temporale) che rappresenta il valore finanziario del tempo. Similmente a quanto previsto per le opzioni, anche per i contratti <i>forward</i> in questo caso il valore temporale è escluso dalla relazione di copertura ed è contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89 dell'OIC 32			
	OIC 32.59	Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 dell'OIC 32 può essere designata una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in circolazione.			
23)	OIC 32.60	Un'opzione (<i>put o call</i>) venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso effetto di un'opzione venduta, è stata designata come strumento di copertura solo nel caso in cui sia designata a compensazione di un'opzione (<i>put o call</i>) acquistata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Elementi coperti ammissibili			

			SI	NO	N/A
	OIC 32.61	Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti: a) attività e passività iscritte in bilancio; b) impegni irrevocabili; c) operazioni programmate altamente probabili.			
	OIC 32.62	Un elemento di Patrimonio Netto non può essere designato come elemento coperto.			
24)	OIC 32.63	Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o sua componente), il verificarsi in futuro di tale operazione è altamente probabile ovvero la probabilità di verificarsi dell'operazione è ben superiore al 51%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.63	La stima della probabilità di accadimento dell'operazione programmata deve avvenire secondo quanto indicato nei paragrafi dal D.1 al D.8 dell'Appendice D dell'OIC 32.			
	OIC 32.64	Può essere oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto conformemente al precedente paragrafo 61 e uno strumento finanziario derivato.			
25)	OIC 32.65	La società ha designato una parte del <i>fair value</i> o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:			
		a) alle variazioni dei flussi finanziari o del <i>fair value</i> di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) a uno o più flussi finanziari contrattuali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 32.66	Come previsto dal principio, la componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto è inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette			
27)	OIC 32.67	Un gruppo di elementi è stato designato per la copertura soltanto se:			
		a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell'insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) a designazione della posizione netta stabilisce l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e l'ammontare atteso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.68	Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, è possibile designare una componente di un gruppo di elementi nel seguente modo: a) una percentuale del gruppo di elementi; b) uno strato del gruppo di elementi (es. i primi 20 milioni di divisa estera incassati nel successivo trimestre) sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.			
28)	OIC 32.69	Nel caso in cui la società abbia contabilizzato delle operazioni di copertura su base netta, il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 32.69	La copertura delle posizioni nette è supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 32.70	Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società ha designato tutto il gruppo di elementi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 32.70	Come previsto dal principio, la società ha considerato il divieto di designare un importo indefinito di una posizione netta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura			
32)	OIC 32.71	Ai fini dell'ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la società ha verificato che tutte le seguenti condizioni sono state soddisfatte:			
		a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile "si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione include l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura (paragrafo 18 OIC 32):			
		i. vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 32.71		Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante.			
OIC 32.71		La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini <i>qualitativi</i> (paragrafo 72 successivo) sia <i>quantitativi</i> (paragrafo 73 successivo);			
		ii. l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 32.71		Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare <i>ex ante</i> l'inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).			
OIC 32.72		La verifica della relazione economica avviene in via <i>qualitativa</i> quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non casuale. In ogni caso è necessario verificare la sussistenza del requisito di cui al precedente paragrafo 71 c) ii).			
OIC 32.73		Per una valutazione sotto il profilo <i>quantitativo</i> della relazione economica è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di <i>risk management</i> . L'esistenza di una correlazione statistica ³ fra due variabili rappresenta un'utile indicazione che potrebbe esistere una relazione economica efficace tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto. In alcune circostanze, specialmente in presenza di variabili sottostanti differenti tra elemento coperto e strumento di copertura, può essere necessario corroborare la mera analisi statistica con altre valutazioni quantitative quali ad esempio le tecniche utilizzate per la determinazione del livello di inefficacia (paragrafo 86 dell'OIC 32) e la tecnica del derivato ipotetico o altre metodologie quali, ad esempio, studi di sensitività. La valutazione in via <i>quantitativa</i> della relazione economica può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32.			
		Coperture di fair value			
OIC 32.74		La copertura di <i>fair value</i> può essere attivata solo se il <i>fair value</i> dell'elemento coperto, con riferimento al solo rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente secondo le disposizioni dell'Appendice B dell'OIC 32.			
OIC 32.75		La copertura di <i>fair value</i> è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile.			
33)	OIC 32.76	Come previsto dal principio, la copertura di <i>fair value</i> è stata contabilizzata lungo la sua durata come segue:			
		a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) è stato valutato al <i>fair value</i> e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'elemento coperto è stato valutato nei seguenti modi:			
		i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività è avvenuto nei limiti del valore recuperabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.77	L'applicazione del paragrafo 76 precedente non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al <i>fair value</i> alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di <i>fair value</i> del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.			
34)	OIC 32.78	Le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono state rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 32.79	Ad eccezione del paragrafo 78 precedente, nel caso in cui la variazione del valore del <i>fair value</i> dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del <i>fair value</i> dello strumento di copertura le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono state rilevate a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) per un importo pari alla variazione di <i>fair value</i> dello strumento di copertura e la differenza tra la variazione di <i>fair value</i> dell'elemento coperto e dello strumento di copertura è stata rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto (ad esempio B) 11) "Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 32.80	Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata (<i>put</i> o <i>call</i>) oppure un contratto <i>forward</i> e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) dell'OIC 32 la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è stata imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37)	OIC 32.81	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura del <i>fair value</i> se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 99 successivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificate nei paragrafi dal 71 al 73 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 32.82	Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è stato mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 32.82	Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato gradualmente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 32.82	Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 20 "Titoli di debito"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Coperture di flussi finanziari			
	OIC 32.83	In un'operazione di copertura dei flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.			
	OIC 32.84	Può essere oggetto di copertura di flussi finanziari qualunque elemento coperto indicato al precedente paragrafo 61.			
41)	OIC 32.85	In accordo con il modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società ha rilevato nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al <i>fair value</i> e in contropartita ha alimentato la voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.85	Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di <i>fair value</i> dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di <i>fair value</i> intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura.			
42)	OIC 32.85	La componente di inefficacia è stata rilevata nella sezione D) del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.86	La determinazione dell'inefficacia può avvenire attraverso l'utilizzo del metodo del derivato ipotetico. Si tratta di una tecnica che stima il valore dell'elemento coperto ipotizzando di essere in presenza di un contratto derivato avente tutte le caratteristiche di rischiosità dell'elemento coperto. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto.			

			SI	NO	N/A
43)	OIC 32.87	Il rilascio della <i>riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> è avvenuta come segue:			
		a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva è stato riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.87	La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio.			
		b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività ha eliminato l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;			
		c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società ha immediatamente imputato alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare?			
44)	OIC 32.88	Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata (<i>put</i> o <i>call</i>) oppure un contratto <i>forward</i> e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) dell'OIC 32 la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è stata imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45)	OIC 32.89	Nel caso in cui l'elemento coperto sia un'operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto o di una vendita, la variazione del valore temporale imputata a conto economico nell'esercizio è stata rilevata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 32.89	Alla cessazione della copertura il rateo o risconto è stato rilevato come componente del valore contabile dell'attività o passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile o rilevato a conto economico al concretizzarsi della vendita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.90	Il modello contabile descritto ai paragrafi 88-89 dell'OIC 32 è opzionale. In ogni caso è sempre possibile designare l'intero strumento finanziario derivato come di copertura e rilevare l'inefficacia al conto economico ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32.			
47)	OIC 32.91	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 71 al 73 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 32.92	Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società ha contabilizzato l'importo accumulato nella voce A) VII " <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> ", come segue:			
		a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo è rimasto nella voce A) VII " <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> " fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva è stato riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura			
	OIC 32.93	La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.			
49)	OIC 32.93	Ad ogni data di chiusura del bilancio la società ha valutato tra l'altro se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.94	In caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Ciò in quanto la relazione di copertura anche se portata avanti darebbe luogo ad un importo significativo di inefficacia. L'OIC 32 non stabilisce una soglia quantitativa oltre la quale è necessario cessare la copertura, tuttavia è opportuno rivedere il rapporto di copertura, come indicato al successivo paragrafo 96, ogni qualvolta si siano verificate delle variazioni della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura.			
	OIC 32.95	Se il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che ulteriori variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione della copertura per inefficacia. La revisione del rapporto di copertura non può essere attuata se è evidente che sia stata fatta per raggiungere un determinato effetto di bilancio, quale ad esempio quello di determinare una sistematica inefficacia della copertura per ottenere utili o perdite a conto economico. Pertanto la revisione del rapporto di copertura può essere attuata solo nel caso in cui la variazione della relazione economica oltre i limiti definiti nella documentazione a supporto della copertura è determinata da fattori esogeni alla società.			
50)	OIC 32.96	La revisione del rapporto di copertura (riequilibrio della copertura) è stata operata secondo le seguenti tecniche:			
		a) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore della quantità supplementare dell'elemento coperto. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e successivamente la società prevede di acquistare 10 barili mantenendo invariata la quantità dello strumento di copertura l'elemento coperto, a seguito dell'operazione è composto da 100 barili inizialmente designati e 10 barili designati successivamente alla revisione.			
		b) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, la quantità per cui lo strumento di copertura è stato ridotto non fa più parte della relazione di copertura ed è valutata come uno strumento non di copertura. Per esempio una società copre inizialmente il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio usando una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio e successivamente prevedendo di acquistare 10 barili in meno di petrolio, riduce il derivato di 10barili. Dal momento della revisione il derivato è contabilizzato come di copertura per 90 barili e come non di copertura per 10.			
		c) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura. Per esempio una società ha inizialmente coperto il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio con una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio. Successivamente la società prevedendo di acquistare un quantitativo di petrolio aggiuntivo per 10 barili acquista un derivato aggiuntivo aumentando la quantità dello strumento derivato di 10 barili. Dal momento della revisione il derivato basato sulla quantità complessiva di 110 barili è contabilizzato come di copertura. La variazione del <i>fair value</i> dello strumento di copertura è pari alla variazione totale dei <i>fair value</i> dei derivati basati su una quantità di 110 barili. Tali derivati potrebbero avere elementi portanti diversi (per esempio prezzi <i>forward</i>) essendo stati negoziati in momenti diversi.			
		d) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini del calcolo dell'inefficacia, dalla data del riequilibrio, tuttavia, la quantità di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e quando rivede il rapporto di copertura, riduce l'elemento coperto di 10 barili di petrolio, l'elemento coperto è pari a 90 barili. I 10 barili, di cui è stato ridotto l'elemento coperto non sono più parte della copertura e sono contabilizzati conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di copertura.			
51)	OIC 32.97	All'atto della revisione del rapporto di copertura è stata calcolata l'inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52)	OIC 32.97	L'inefficacia della copertura è stata imputata al conto economico dell'esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53)	OIC 32.98	La società ha cessato di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto e dalla data in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 32.98	A questo scopo, la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
54)	OIC 32.99	La società non ha riclassificato e quindi non ha cessato, una relazione di copertura che:			
		a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un'eventuale revisione della relazione di copertura, se del caso)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.100	Gli effetti contabili derivanti dalla cessazione di una relazione di copertura differiscono a seconda che si tratti di coperture del <i>fair value</i> (paragrafo 82 dell'OIC 32) o di coperture dei flussi finanziari (paragrafo 92 dell'OIC 32).			
		Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici			
	OIC 32.101	Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un <i>forward</i> oppure <i>swap</i> che hanno un <i>fair value</i> prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale la società può applicare, il modello contabile che prevede i seguenti passaggi.			
		<i>Criteri di ammissibilità</i>			
55)	OIC 32.102	Designazione della copertura:			
		a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60 dell'OIC 32) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66 dell'OIC 32);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile " <i>si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura</i> ". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione include l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la relazione di copertura è stata considerata efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul <i>fair value</i> sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.103	La scelta dell'approccio semplificato non esonera la società dall'analisi della continua sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102.			
56)	OIC 32.103	Ad ogni data di chiusura del bilancio la società ha valutato la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102 inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione della relazione di copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Coperture di fair value</i>			
	OIC 32.104	La copertura di <i>fair value</i> è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta nello stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile.			
57)	OIC 32.105	A seguito della designazione la copertura di <i>fair value</i> lungo la sua durata è stata contabilizzata come segue:			
		a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) è stato valutato al <i>fair value</i> e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'elemento coperto è stato valutato nei seguenti modi:			
		i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è stato adeguato per tener conto della valutazione al <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.105	L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile.			
		ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura è stato iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 32.106	L'applicazione del paragrafo 105 precedente non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al <i>fair value</i> alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di <i>fair value</i> del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.			
58)	OIC 32.107	L'elemento coperto è stato adeguato per un ammontare pari e di segno opposto al <i>fair value</i> dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono state imputate, a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) e D) 19) d) del conto economico senza necessità di calcolare la differenza da imputare nella voce di conto economico dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 32.108	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura del <i>fair value</i> se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 109 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 102 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.109	La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
60)	OIC 32.110	Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è stato mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61)	OIC 32.110	Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato sistematicamente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62)	OIC 32.110	Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 20 "Titoli di debito"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Coperture di flussi finanziari</i>			
	OIC 32.111	In un'operazione di copertura di flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.			
	OIC 32.112	Possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.			
63)	OIC 32.113	A seguito della designazione, nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è stato valutato al <i>fair value</i> ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è stata interamente imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, sezione D)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64)	OIC 32.114	Il rilascio della <i>riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> è avvenuto come segue:			
		a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva è stato riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita o l'acquisto programmati o quando si incassa un credito in valuta).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) Il rilascio della riserva è stato classificato nella stessa voce di conto economico che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività ha eliminato l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi che è stato incluso direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società ha immediatamente imputato alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65)	OIC 32.115	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:			

			SI	NO	N/A
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 116 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 102 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.116	La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
66)	OIC 32.117	Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società ha contabilizzato l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:			
		a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo è rimasto nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva è stato riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.118	Nell'ambito delle coperture dei flussi finanziari se lo strumento di copertura è un'opzione acquistata (put o call) oppure un forward è possibile rilevare la variazione dell'intero fair value (valore temporale e valore intrinseco) nella A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" perché vi è la presunzione relativa che, in assenza di altri fonti di inefficacia, l'effetto del valore temporale sia irrilevante e pertanto possa essere contabilizzato come fosse parte del valore intrinseco.			
67)	OIC 32.118	Se la società dovesse verificare, alla data di designazione della copertura, che tale valore non sia insignificante:			
		a) è stato separato contabilmente il valore temporale e applicare il modello contabile descritto ai paragrafi 88 e 89 dell'OIC 32 anche per le relazioni di copertura semplici;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) oppure è stato rilevato il valore temporale come componente di inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nota Integrativa			
68)	Art. 2427, c.1, n.1, CC OIC 32.119	La società indica i "criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69)	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 32.120	La società indica i "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70)	Art. 2427-bis, c.1, CC OIC 32.121 OIC 32.122	La società fornisce le informazioni per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, ovvero:			
		a) il loro fair value;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71)	Art. 2427-bis, c.1, CC OIC 32.121	La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.121	Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto (paragrafo 53 dell'OIC 32) per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l'oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari.			
	OIC 32.123	Le informazioni di cui al punto 122 a) dell'OIC 32 (si veda punto 71 a)) sono quantitative. Le informazioni quantitative sono riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente.			

			SI	NO	N/A
72)	OIC 32.124	Con riferimento alle informazioni di cui al punto 122 b) dell'OIC 32 (si veda punto 71b) la società descrive eventuali termini e condizioni contrattuali che possano influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.125	Le informazioni di cui al punto 122 c) dell'OIC 32 (si veda punto 71 c)) dovrebbero includere l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del <i>fair value</i> . Inoltre se la società apporta eventuali modifiche ai sensi del paragrafo B.28 dell'Appendice B dell'OIC 32 rispetto all'esercizio precedente ne dà informativa in bilancio.			
	OIC 32.126	Le informazioni di cui al punto 122 d) dell'OIC 32 (si veda punto 71 d)) si riferiscono agli effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale.			
	OIC 32.127	Le informazioni di cui al punto 122 e) dell'OIC 32 (si veda punto 71 e)) possono essere espresse secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto".			
	OIC 32.128	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
73)	OIC 32.129	La società ha dato inoltre in Nota Integrativa le seguenti informazioni:			
		a) la componente di <i>fair value</i> inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di <i>fair value</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell'Appendice B dell'OIC 32 in merito all'indeterminabilità del <i>fair value</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Società che redigono il bilancio in forma abbreviata			
	OIC 32.130	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile e pertanto applicano l'OIC 32.			
	Art. 2435-bis, CC OIC 32.131	Nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).			
	Art. 2435-bis, CC OIC 32.132	La Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 dell'OIC 32.			
		Disposizioni di prima applicazione			
74)	OIC 32.138	Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi successivi la società ha applicato l'OIC 32 retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75)	OIC 32.139	Per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del presente principio contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio. Nel caso la società abbia seguito tale impostazione sono state effettuate le seguenti attività:			
		a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 71 oppure 102 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) in caso di copertura del <i>fair value</i> , la valutazione del <i>fair value</i> sia dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 76 dell'OIC 32, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 86 dell'OIC 32, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.139	Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.			
76)	OIC 32.139	L'opzione di cui al precedente punto è stata adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		SI	NO	N/A
OIC 32.140	Nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile procedere alla verifica richiesta al paragrafo 139 a) dell'OIC 32 alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si può applicare il disposto del paragrafo 139 b) e c) dell'OIC 32, se i criteri di ammissibilità della copertura ai sensi del paragrafo 71 oppure 102 dell'OIC 32 sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione.			
OIC 32.141	Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 42 dell'OIC 32, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del <i>fair value</i> del derivato scorporato, con la data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.			
OIC 32.142	Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 139 dell'OIC 32 (si veda punto 76) e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti di cui al paragrafo 72 dell'OIC 32. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici previste ai paragrafi dal 101 al 118 dell'OIC 32 senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.			
OIC 32.143	Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di prima adozione del presente principio contabile segue le regole previste dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile.			